

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2009, n. 20-12367

**D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009. Misura 2 - Linee di interventi a. b. - Criteri e modalita' per il "sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e delle aree commercialmente deboli".**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

Con la Deliberazione n. 38-11131 del 30 marzo 2009 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1. e Misura 3.) e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2.), in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 125/2007.

In particolare la Misura 2. "Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli" si articola in due linee di intervento:

a. Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale

b. Sostegno delle aree commercialmente deboli

a. Per "aree a rischio di desertificazione commerciale" si intendono:

- Comuni, sprovvisti di esercizi commerciali e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali e un numero massimo di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

- Comuni, privi o con uno/due esercizi commerciali e più d'un esercizio pubblico; in tale caso, l'intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l'attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- Frazioni, prive di esercizi commerciali, di Comuni desertificati e non, con un'isocrona minima di 10 minuti dal più vicino punto di approvvigionamento commerciale

b. Per "aree commercialmente deboli" si intendono i Comuni che non rientrano nell'ambito di applicazione della Linea di intervento a. né nell'ambito di applicazione delle iniziative programmate sulla base delle Misure 1. e 3.

La richiamata D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009 definisce gli obiettivi e i principi fondamentali che disciplinano ciascuna delle sopra citate linee di intervento, rinviando a successive deliberazioni e determinazioni la specificazione, nel dettaglio, dei destinatari, delle azioni di intervento, delle spese eligibili, della misura e della forma delle agevolazioni, della entità delle agevolazioni, dei criteri per la selezione delle domande, delle modalità e delle forme dei controlli.

In particolare la Misura 2. ha il duplice obiettivo di garantire l'offerta commerciale, in termini di servizio, nei contesti rurali e montani a rischio di desertificazione commerciale, contesti con bassa densità di popolazione ed affetti da carenze strutturali del settore e, nel contempo, di garantire il mantenimento dell'offerta commerciale nelle aree commercialmente deboli. La presente Misura punta dunque ad ottenere un duplice risultato: assicurare alla popolazione residente la fornitura di beni e servizi che ne migliorino la qualità di vita e garantire alle imprese interessate a questa innovazione ed evoluzione la redditività sufficiente a renderne duratura l'attività.

Con il presente atto si approvano i criteri per il sostegno degli interventi programmati con la Misura 2., articolati in cinque allegati:

ALLEGATO A: "Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale"

ALLEGATO B: “Interventi a sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale”

ALLEGATO C: “Interventi a sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

ALLEGATO D: “Interventi a sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli”

ALLEGATO E: “Predisposizione di indagini sul grado di desertificazione territoriale”

La D.G.R. n. 38-11131 destina alle Misure 1.,2. e 3. del programma, a valere per gli anni 2009-2010, la somma di Euro 16.534.117,47 disponibili nel Bilancio 2009-2011 nell’ambito delle UPB DB17021 e DB17022, quale quota di risorse di derivazione regionale, fatte salve le risorse che debbano essere destinate a copertura degli interventi già programmati con la D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi. Tali risorse saranno incrementate con le nuove iscrizioni, derivanti dai riparti del Fondo previsto dall’art. 16, c. 1, della L. 7/8/97, n. 266. In particolare, la somma di Euro 3.000.000,00 è destinata alla Misura 2. ed è iscritta nell’ambito della UPB DB17022 del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, di cui Euro 805.440,00 per competenza dell’esercizio finanziario 2009 (su cap. 235733) e la differenza per competenza dell’esercizio finanziario 2010 (su capp. 235733 e 235803).

La Giunta regionale ammette la compensazione di risorse tra i diversi Interventi programmati nell’ambito della Misura 2.; si riserva altresì la facoltà di finanziare iniziative ammesse in graduatoria e non finanziate per mancanza di risorse, qualora emergessero ulteriori disponibilità a seguito di revoche, rinunce o riduzioni di importo o assegnazione di ulteriori risorse. La Giunta regionale si riserva infine la facoltà di indire ulteriori bandi a valere sulle disponibilità non assegnate con i bandi attuativi del presente atto.

Ad integrazione della somma di Euro 3.000.000,00, già destinata con la D.G.R. n. 38-11131 del 30 marzo 2009 alla Misura 2., con particolare riferimento al citato ALLEGATO B, per la copertura delle spese per il sostegno degli interventi promossi dalle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, la Giunta regionale ammette l’utilizzo dell’avanzo di risorse di derivazione statale assegnate alla Regione Piemonte con Decreto della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2006, a titolo di quota del “Fondo Unico per gli incentivi alle imprese”. Tali risorse, inizialmente destinate al sostegno degli interventi promossi dalle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, in attuazione della D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006, risultano così destinate ad un programma analogo, per il raggiungimento di finalità similari, nel rispetto di quanto previsto all’art. 53 della L.R. 11/4/2001 n. 7.

Al fine di valutare i benefici, derivanti dalla Misura posta in essere con il presente atto, si è ritenuto opportuno individuare alcuni indicatori per valutare la bontà del programma:

Indici di consolidamento della struttura distributiva commerciale, di lotta alla desertificazione, di sviluppo delle attività commerciali e di garanzia della funzionalità dei servizi

→ Valore atteso = almeno CINQUE nuovi centri polifunzionali, da insediarsi nei Comuni desertificati

→ Valore atteso = almeno DIECI interventi promossi da attività commerciali in Comuni desertificati

→ Valore atteso = almeno TRE progetti sperimentali promossi da Comunità montane, collinari, Comuni in forma associativa

→ Valore atteso = almeno DIECI interventi promossi da Comuni per la sistemazione di aree mercatali in Comuni desertificati e/o commercialmente deboli

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il presente programma regionale è attuata mediante mezzi diversificati quali:

- gli ordinari canali di pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- comunicati stampa ai quotidiani a tiratura nazionale e locale;
- l'esistente sito Internet, dedicato alla Regione Piemonte, che contiene il ventaglio di tutti gli interventi condivisi dalla Regione in merito alle opportunità di agevolazioni offerte dalla medesima in ambito commerciale;
- il notiziario per le Amministrazioni locali;
- l'ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;
- forme di informazione diretta ai potenziali fruitori delle agevolazioni regionali;
- forme di pubblicizzazione degli interventi realizzati attraverso cartellonistica che evidenzia, in ciascuna area interessata, i soggetti partecipanti alle iniziative, i soggetti finanziatori e le principali caratteristiche degli interventi medesimi;
- la creazione di tavoli di concertazione con i soggetti interessati al fine di guidare i medesimi alla adeguata conoscenza di tutti gli strumenti di accesso al credito promossi sul territorio regionale.

Quanto sopra premesso;

visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. 23/2008;

viste le L.L.R.R. nn. 35 e 36 del 30 dicembre 2008;

la Giunta Regionale;

unanime a voti resi nelle forme di legge

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare i criteri e le modalità relativi alla Misura 2., Linee di intervento a. e b.. La Misura 2. risulta articolata in cinque allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Allegato A contiene i criteri e le modalità per il sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L'Allegato B contiene i criteri e le modalità per il sostegno delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L'Allegato C contiene i criteri e le modalità per il sostegno di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione commerciale.

L'Allegato D contiene i criteri e le modalità per il sostegno delle aree mercatali in aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli.

L'Allegato E contiene i criteri e le modalità per il sostegno di indagini sul grado di desertificazione territoriale.

- di destinare alla Misura 2. la somma di Euro 3.000.000,00, a titolo di risorse di derivazione regionale, nonché i residui derivanti da programmi regionali precedenti a quello approvato con il presente atto, attuativi della D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006 ai quali era destinata la quota del "Fondo unico per gli incentivi alle imprese" assegnata alla Regione Piemonte per l'anno 2006

- di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione dei bandi e dei relativi facsimili di domanda, relativi alle Linee di intervento oggetto della presente deliberazione, con l'individuazione dei termini per la presentazione delle domande, della struttura regionale competente e di ogni altro elemento necessario a garantire l'operatività dei bandi medesimi.

- di approvare le forme di promozione e di pubblicizzazione degli interventi descritti nella parte narrativa del presente atto.

- di approvare i risultati attesi individuati nella parte narrativa del presente atto al fine di valutare la bontà del programma.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato